



FONDO PENSIONE CREDEM

Cassa di previdenza dei dipendenti
del Gruppo Credito Emiliano

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Approvata con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 17/11/2023

Versione n. 7 del 17 novembre 2023

Parte I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità

Premesso che, a norma dell'Articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 settembre 2014, n. 166 (di seguito, per brevità "Decreto"):

- 1. Gli amministratori dei fondi pensione, nell'adempire i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.*
- 2. Agli organi di amministrazione dei fondi pensione e ai loro componenti si applica l'articolo 2391 del codice civile.*
- 3. I consigli di amministrazione dei fondi pensione adottano ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al fondo, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto del fondo.*
- 4. I consigli di amministrazione dei fondi pensione formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento, e ogni sua modifica, è trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione e alla COVIP.*
- 5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interesse possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari, tale circostanza è adeguatamente valutata, nell'ottica della tutela degli aderenti e dei beneficiari, dal consiglio di amministrazione e comunicata tempestivamente alla COVIP.*

Premesso altresì che, a norma del successivo articolo 9 del Decreto si stabilisce che:

- 1. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario.*

Il Consiglio di Amministrazione della "Cassa di Previdenza dei Dipendenti del Gruppo Credito Emiliano – Fondo Pensione" (d'ora innanzi per semplicità il "Fondo" o il "Fondo Pensione") adotta la presente Politica finalizzata a disciplinare l'individuazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo e la reportistica dei conflitti di interesse nell'ambito dei processi rilevanti del Fondo Pensione. Il presente documento costituisce parte integrante del Documento sulle politiche di governance ed è integrato dalla Politica di esternalizzazione e scelta del fornitore e dalla Politica di remunerazione, nonché dal manuale operativo con riferimento alle specifiche procedure ivi descritte.

Articolo 2 - Descrizione della struttura del Fondo Pensione

Il Fondo è una forma di previdenza complementare preesistente – vale a dire costituito prima del 15 novembre 1992 - a contribuzione definita per i lavoratori delle aziende aderenti del gruppo Credito Emiliano ed è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione

della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto, differenziata per profili di rischio e di rendimento in modo tale da assicurare agli iscritti un'adeguata possibilità di scelta.

Il Fondo è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 1320.

I soggetti coinvolti nei processi decisionali di *Governance* e nelle procedure operative, con ruoli e competenze diversificati, all'interno del Fondo sono descritti nel Documento sul Sistema di Governo del Fondo consultabile anche sul sito www.fondopensionecredem.it.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente Politica si intendono per:

a) **Conflitto di interessi** – la situazione che si verifica quando un Soggetto Rilevante è portatore di un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato o ad un soggetto terzo diverso dai soggetti collegati e tale interesse sia potenzialmente idoneo ad interferire con quello degli aderenti o beneficiari del Fondo Pensione nell'ambito dei processi in cui si articola l'attività istituzionale del Fondo stesso;

b) **Soggetti Rilevanti** – i soggetti che in forza di disposizioni di Legge o di Convenzione hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario del Fondo Pensione nell'esercizio delle funzioni decisionali o di controllo ad essi affidate, ovvero:

1. i membri del Consiglio di Amministrazione;
2. i membri del Collegio dei Sindaci;
3. i titolari della Funzione Fondamentale di Revisione Interna;
4. il titolare della Funzione Fondamentale di Gestione del Rischio
5. il Direttore Generale del Fondo;
6. il Responsabile della Funzione Finanza;
7. il Responsabile Operativo;
8. i soggetti tenuti alla contribuzione al Fondo Pensione in forza degli accordi collettivi tempo per tempo vigenti (in particolare le Società Socie appartenenti al Gruppo Credem);

c) **Soggetti Collegati** – si intendono per Soggetti Collegati i soggetti aventi interessi prossimi a quelli dei Soggetti Rilevanti ovvero:

1. i Soggetti con cui il Soggetto Rilevante ha Rapporti di Coniugio, Convivenza More Uxorior, Parentela o Affinità come sotto precisati, ovvero:
 - il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio del Soggetto Rilevante;
 - i figli del Soggetto Rilevante;
 - ogni altro parente entro il secondo grado del Soggetto Rilevante (i.e. genitori, nonni, nipoti, fratelli e sorelle) e gli affini entro il primo grado (suocero, suocera, genero, nuora, figlio e figlia del coniuge);
2. le società con le quali il Soggetto Rilevante abbia un legame di controllo (diretto o indiretto) o di cui il Soggetto Rilevante sia socio, esclusi i casi di partecipazione azionaria di assoluta minoranza in società di capitali e comunque tali da poter escludere l'esercizio di un'ingerenza significativa nella vita sociale;
3. le società, comprese quelle controllanti o controllate nelle quali il Soggetto Rilevante persona fisica rivesta funzioni di amministrazione, direzione o di controllo (amministratore, sindaco, direttore generale, commissario liquidatore, membro del consiglio di sorveglianza o funzioni equipollenti).

4. le società, comprese quelle controllanti o controllate, nelle quali uno stretto familiare del Soggetto Rilevante persona fisica rivesta funzioni di amministrazione, direzione o di controllo.

d) **le Società appartenenti al Gruppo del Soggetto Rilevante:** le società controllanti o controllate (direttamente o indirettamente) dal Soggetto Rilevante

e) **Controparti** – i soggetti che in forza di contratti, convenzioni o altro abbiano rapporti con il Fondo Pensione, ovvero:

1. le Società selezionate per la gestione del patrimonio del Fondo Pensione;
2. le Società di gestione del risparmio che gestiscono fondi di investimento di qualsiasi natura o, comunque denominati, nei quali il Fondo Pensione decida di investire le risorse patrimoniali;
3. i soggetti presso i quali sono effettuati specifici investimenti in forma diretta, comprese le sottoscrizioni di azioni, obbligazioni, quote o che comunque forniscono servizi finanziari al Fondo Pensione;
4. il depositario;
5. le imprese o i professionisti che prestano servizi al Fondo Pensione;
6. le Compagnie Assicuratrici incaricate di erogare le prestazioni pensionistiche in forma di rendita;
7. le Compagnie Assicuratrici incaricate di erogare le prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza.

f) **Processi Rilevanti** – i processi finalizzati al conseguimento delle finalità istituzionali del Fondo Pensione aventi un valore economico significativo, ovvero:

1. l'allocazione delle risorse finanziarie, sia per la componente di investimento svolta in modo diretto sia per la quota riconducibile alla gestione delegata a soggetti abilitati;
2. la selezione di fornitori e consulenti, ancorché svolta secondo procedure per le quali la legge già assicuri imparzialità e trasparenza attraverso procedimenti ad evidenza pubblica nella scelta del contraente.

g) **Escalation della decisione di investimento:** adozione di processi decisionali rafforzati rispetto a quelli ordinariamente adottati dall'Ente Gestore (es. approvazione della decisione di investimento da parte di superiori gerarchici, sottoposizione a comitati interni, ecc.).

h) **Politica di esternalizzazione e scelta del fornitore:** procedura adottata dal Fondo ai sensi dell'art. 5 septies, comma 3 del Dlgs 252/2005

i) **Politica di remunerazione:** procedura adottata dal Fondo ai sensi dell'art. 5 octies del Dlgs 252/2005

l) **Documento sul sistema di governo:** documento adottato dal Fondo ai sensi dell'art.4 bis del Dlgs 252/2005

Articolo 4 - Articolazione dell'attività e responsabilità

1. La gestione dei conflitti di interesse consta delle seguenti fasi:

- a) identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi;
- b) adozione di adeguati presidi;
- c) monitoraggio e reporting delle situazioni di conflitto di interesse.

2. Il Direttore Generale è il garante delle attività di cui al comma precedente, da svolgere nel rispetto del presente Documento, fermo restando l'obbligo di tutte le funzioni interessate di evidenziare e rappresentare ogni possibile conflitto di interesse fermo restando che la responsabilità dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente è in capo al Consiglio di Amministrazione.

Parte II – Identificazione e Gestione dei Conflitti di Interesse nello svolgimento delle operazioni finanziarie per conto del Fondo

Articolo 5 – Identificazione delle tipologie di conflitto di interesse

Fermo restando quanto previsto dalla “politica di esternalizzazione e scelta del fornitore” e dalla “politica di remunerazione” adottate il Fondo ha individuato le possibili ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle attività di investimento finanziario per conto del Fondo, di seguito raggruppate a livello di macro tipologia, ferma restando l'insussistenza di rapporti di Gruppo fra l'Ente Gestore selezionato e il Depositario, nonché fra quest'ultimo e i sottoscrittori delle Fonti Istitutive del Fondo (in particolare il Gruppo Credem).

- a) Sussistenza di legami di tipo societario tra il Gruppo Credem e l'Ente Gestore;
- b) Sussistenza di legami di tipo societario con l'emittente dei prodotti o strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo; rientra in tale casistica l'operatività avente ad oggetto prodotti o strumenti finanziari emessi da:
 - Società del Gruppo Credem o del gruppo di appartenenza dell'Ente Gestore;
 - Soggetti partecipati in misura rilevante (partecipazione > 3%) dal Gruppo Credem o dal Gruppo di appartenenza dell'Ente Gestore (ad eccezione delle partecipazioni detenute a titolo di gestione del risparmio);
 - Soggetti partecipanti in misura rilevante al capitale di Credem o dell'Ente Gestore (ad eccezione delle partecipazioni detenute a titolo di gestione del risparmio);
- c) Svolgimento congiunto da parte dell'Ente Gestore di più servizi o attività di investimento; rientra in tale casistica:
 - l'operatività sugli stessi strumenti finanziari da parte di Gestori del Fondo per conto di più patrimoni gestiti;
 - l'utilizzo di negozianti del Gruppo Credem o del Gruppo di appartenenza dell'Ente Gestore;
- d) Situazioni nelle quali l'Ente Gestore riceva o possa ricevere da soggetti diversi dagli aderenti al Fondo, in relazione al servizio prestato per il Fondo, un incentivo sotto forma di denaro, beni, o servizi diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per il servizio.
 - Soft commission da negozianti;
 - Retrocessioni commissionali relative a strumenti immessi nel patrimonio del fondo.

Articolo 6 – Misure per la gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi

Ai fini della gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse, sono disposte le seguenti misure:

- a) La prestazione resa da ciascun Ente Gestore viene periodicamente sottoposta a riesame, formalizzando gli esiti della valutazione. Ferme restando le valutazioni richieste dalla disciplina vigente in sede di rinnovo dei mandati di gestione in scadenza, la selezione di un nuovo Ente Gestore viene effettuata secondo i criteri e in conformità alla “Politica di esternalizzazione e scelta del Fornitore”; è vietata l’assegnazione dell’incarico a soggetti appartenenti al gruppo del Depositario.
- b) L’Ente Gestore si dota di una struttura organizzativa, di procedure e di misure di separazione fisica e logica idonei ad assicurare, a livello di Gruppo e di ciascuna Società del Gruppo, l’indipendenza di valutazione, l’attribuzione di responsabilità in modo chiaro e appropriato oltre che la separazione dei compiti tra strutture soggette a segregazione (c.d. “*Information Barriers*”). Con il termine “*Information Barriers*” si indica la separazione funzionale e logistica tra strutture organizzative, inclusa la separazione tra il relativo personale, che prestano servizi e attività di finanza aziendale e quelle che prestano servizi e attività di investimento o servizi accessori.

L’Ente Gestore definisce chiaramente ruoli e responsabilità dei Gestori del Fondo e delle relative Funzioni di appartenenza; formalizza i processi decisionali rilevanti in modo da assicurarne la tracciabilità.

- c) L’Ente Gestore adotta politiche e prassi di remunerazione e incentivazione che riflettono e promuovono una sana ed efficace gestione dei rischi e che non incoraggiano un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio e le linee di indirizzo della gestione del Fondo.
- d) Fermi restando i limiti di investimento e diversificazione del rischio previsti dalla normativa vigente, ogni Ente Gestore nell’effettuare le proprie scelte di investimento relative al patrimonio del Fondo, si attiene ai seguenti criteri generali per la sottoscrizione e l’acquisto di strumenti finanziari:
- I. i depositi bancari e i pronti contro termine sono considerati alla stregua degli strumenti finanziari quotati ai fini del rispetto dei limiti di investibilità previsti normativamente per gli investimenti in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto o da soggetti appartenenti a un unico gruppo;
 - II. è vietato l’investimento in strumenti finanziari di capitale quotati emessi da società del Gruppo Credem;
 - III. è vietato l’investimento in strumenti finanziari di capitale non quotati emessi da società del Gruppo Credem, del Gruppo di appartenenza dell’Ente Gestore o del Depositario;
 - IV. l’investimento in strumenti finanziari di capitale quotati del Gruppo di appartenenza dell’Ente Gestore è consentito senza necessità di autorizzazioni entro il limite del peso dell’emittente nel parametro di riferimento aumentato/diminuito del 10% rispetto a tale peso. Gli eventuali sconfinamenti “passivi” dal limite suddetto, derivanti dall’andamento delle quotazioni, devono essere riportati entro i limiti suddetti entro il giorno 10 del mese successivo all’evento;
 - V. l’investimento in strumenti finanziari non di capitale emessi da società del Gruppo Credem o del Gruppo di appartenenza dell’Ente Gestore è ammesso solo su titoli “senior” e *rating* non inferiore ad *investment grade* in base ad almeno una Agenzia di rating riconosciuta e adottata dal Gestore previa valutazione comparativa con strumenti o prodotti finanziari simili. Gli investimenti in una singola emissione sono consentiti entro il 3% del patrimonio del Fondo mentre gli investimenti complessivi non possono essere superiori al 5% del patrimonio del Fondo per ciascun Gruppo. Investimenti superiori, nell’ambito dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, sono ammessi previa escalation della decisione

di investimento e comunicazione al Direttore Generale del Fondo e della Funzione Finanza in merito alle motivazioni strategiche ed economiche di tale scelta, nell'interesse degli aderenti al Fondo; ove dovesse insorgere una situazione di conflitto di interessi su uno strumento finanziario già presente nel portafoglio del Fondo, l'Ente Gestore effettua tempestivamente un riesame della posizione in essere, definendo, ove necessario, le modalità per riportare tali posizioni entro i suddetti limiti; queste ultime situazioni sono formalizzate al Direttore Generale del Fondo e alla Funzione Finanza.

VI. l'investimento in strumenti finanziari collocati¹ dal Gruppo di appartenenza dell'Ente Gestore è ammesso solo su titoli "senior" e *rating* non inferiore ad *investment grade* in base ad almeno una Agenzia di rating riconosciuta e adottata dal Gestore, previa valutazione comparativa con strumenti o prodotti finanziari simili. Gli investimenti in una singola emissione sono consentiti entro il 3% del patrimonio del Fondo o del limite massimo del peso dell'emittente nel parametro di riferimento qualora tali emissioni entrino nella composizione del *benchmark*. Investimenti superiori, nell'ambito dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, sono ammessi previa *escalation* della decisione di investimento e comunicazione al Direttore Generale del Fondo e della Funzione Finanza in merito alle motivazioni strategiche ed economiche di tale scelta, nell'interesse degli aderenti al Fondo. La presente disposizione non si applica nel caso in cui la società svolga il ruolo di Dealer o Specialist di Titoli di Stato Italiani.

- e) Fermo restando il principio della best execution, l'utilizzo di intermediari negozianti del Gruppo Credem o del Gruppo di appartenenza dell'Ente Gestore è ammesso entro il 35% del totale del controvalore annuo complessivo negoziato;
- f) L'Ente Gestore e il Depositario si impegnano altresì ad identificare, nell'ambito della propria politica di gestione dei conflitti di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire le ulteriori circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto tra gli interessi del Fondo e le società del proprio Gruppo di appartenenza, i propri soci, amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori. Tali presidi organizzativi, procedurali e di controllo devono essere adeguati al tipo, alle dimensioni, alla complessità delle attività prestate e possono prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ricorso a criteri di selezione, processi decisionali rafforzati (es. ricorso all'*escalation* e/o a pareri preventivi di soggetti dotati di adeguata autonomia decisionale), regole di comportamento, limitazioni operative o divieti. Qualora ritenuta la migliore modalità di gestione dei conflitti di interesse, il Fondo Pensione e i Soggetti Rilevanti possono ricorrere all'adozione di barriere informative che evitino la diffusione di informazioni potenzialmente confliggenti e assicurino, in tal modo, autonomia di giudizio nell'interesse primario del Fondo.
- g) L'Ente Gestore si impegna ad adottare idonee procedure e misure per gestire il rispetto delle condizioni di legittimità degli incentivi; in ogni caso, gli eventuali incentivi monetari percepiti nell'ambito del servizio prestato per il Fondo sono interamente retrocessi al Fondo stesso.
- h) L'Ente Gestore si impegna ad adottare idonee procedure di monitoraggio di eventuali operazioni poste in essere dal medesimo Gestore del Fondo, a valere su portafogli differenti, nella stessa giornata sullo stesso strumento finanziario: i) di segno contrario; ii) del medesimo segno eseguite a prezzi differenti.

¹L'investimento in strumenti finanziari collocati da Società del gruppo di appartenenza dell'Ente Gestore si ritiene in conflitto di interessi dalla data di inizio del collocamento e fino al 90° giorno successivo alla data di fine collocamento nei casi in cui la società del Gruppo che cura il collocamento abbia assunto il ruolo di *Lead Manager*, *Co-lead Manager* o *Global Coordinator* ovvero abbia prestato garanzia sul buon fine del collocamento eventualmente anche con la formula della preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo.

- i) L'Ente Gestore adotta e comunica al Fondo una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini finalizzata all'ottimizzazione dei risultati e al contenimento dei costi di transazione a carico del Fondo.

Per ciò che riguarda le disposizioni di cui alle lettere b) e c) il Fondo si riserva di valutare ed accettare le diverse indicazioni contenute nelle policy del gestore.

Articolo 7 - Conflitto di interessi nelle operazioni finanziarie

1. Ferme restando le fattispecie di conflitto di interessi previste all'art. 5, nonché il rispetto delle restrizioni e limitazioni agli investimenti previste dall'art. 6, nel caso in cui:

- a) l'Ente Gestore effettui, per conto del Fondo, operazioni nelle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto; l'Ente Gestore stesso è tenuto ad indicare specificamente le operazioni di cui all'art. 6, lett. d) nonché la natura degli interessi in conflitto, attraverso la trasmissione mensile al Direttore Generale del Fondo, al Responsabile della Funzione Finanza ed al Responsabile Operativo di un documento in formato condiviso.
- b) insorga una situazione di conflitto di interessi a valere su una posizione già presente nel portafoglio del Fondo; l'Ente Gestore stesso fornisce con cadenza trimestrale un elenco dei titoli in posizione a fine trimestre che risultano essere in conflitto al momento dell'estrazione.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo e per il rispetto da parte dell'Ente Gestore dei divieti e restrizioni previsti all'art. 6, Il Responsabile Operativo del Fondo segnala all'Ente Gestore la composizione del Gruppo Credem e del Depositario, come comunicatagli da quest'ultimi.

Articolo 8 – Verifica sulle operazioni finanziarie in conflitto d'interesse

1. La Funzione Finanza ed il Direttore Generale del Fondo trasmettono, con cadenza semestrale, un rapporto relativamente alle operazioni effettuate dall'Ente Gestore e/o alle posizioni detenute dal Fondo per le quali sia stata rilevata una situazione di conflitto d'interesse al Consiglio di Amministrazione;

2. Con cadenza semestrale, la Funzione Finanza ed il Direttore Generale del Fondo, con l'ausilio del Responsabile Operativo provvedono ad effettuare un controllo fra le operazioni e posizioni segnalate dai gestori e quelle rilevate autonomamente attraverso i dati forniti dal Depositario; qualora, all'esito del controllo emergano anomalie, provvedono ad effettuare gli opportuni approfondimenti.

Parte III – Identificazione e Gestione di altri Conflitti di Interesse

Articolo 9 – Selezione delle imprese o dei professionisti che prestano servizi al Fondo

Ferme restando le valutazioni richieste nei casi previsti dalla disciplina vigente, nonché quanto previsto all'art. 6 lett. a) relativamente agli Enti Gestori, la selezione di imprese o professionisti che prestano servizi al Fondo è effettuata in conformità a quanto previsto dalla "Politica di esternalizzazione e scelta del fornitore" adottata dal Fondo, tenuto conto altresì di quanto previsto dalla "Politica di remunerazione".

Prima di porre in essere un'operazione che abbia quale controparte un'azienda associata, il Consiglio di Amministrazione verifica se si tratta di operazione di "maggiore rilevanza", "minore rilevanza" oppure di "operazione esigua".

A tal fine sono individuati i seguenti valori:

- 1) "operazione esigua": fino a 20.000 € di controvalore annuo al lordo di imposte;
- 2) "minore rilevanza": da 20.001 € a 70.000 € di controvalore annuo al lordo di imposte;
- 3) "maggiore rilevanza": oltre 70.000 € di controvalore annuo al lordo di imposte.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza dei suoi componenti, un Comitato composto da quattro amministratori tra cui il Presidente ed il Vice Presidente, chiamato a valutare le operazioni di "minore rilevanza" e di "maggiore rilevanza", come sotto indicate. Al Comitato è invitato a partecipare il Direttore Generale del Fondo.

- 1) Operazione "esigua"

Non sono previsti adempimenti.

- 2) Operazione di "minore rilevanza"

Con riferimento alle operazioni di "minore rilevanza", il Comitato esprime, prima dell'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il proprio motivato parere sull'interesse del Fondo al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. È facoltà del Comitato farsi assistere da uno o più consulenti di propria scelta.

Il verbale di approvazione dell'operazione dovrà recare adeguata motivazione sull'interesse al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere favorevole rilasciato dal Comitato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate.

Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi dal parere fornito dal Comitato, il verbale dovrà riportare analiticamente le ragioni di ciascuna decisione. La delibera delle operazioni di "minore rilevanza" deve essere approvata con la maggioranza dei tre/quinti dei consiglieri.

- 3) Operazione di "maggiore rilevanza"

Il Comitato dovrà essere coinvolto già nella fase della trattativa e dell'istruttoria attraverso la ricezione di complete, adeguate e tempestive informazioni in merito all'operazione di "maggiore rilevanza". Il Comitato può inoltre richiedere informazioni e formulare osservazioni. Conclusa l'istruttoria, il Comitato esprime il proprio motivato parere sull'interesse del fondo pensione al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. È facoltà del Comitato farsi assistere da uno o più consulenti di propria scelta.

Il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione di "maggiore rilevanza" previo parere favorevole del Comitato con la maggioranza qualificata dei quattro/quinti dei consiglieri. Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione. Un parere favorevole rilasciato dal Comitato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo. Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi dal parere fornito dal Comitato, il verbale dovrà riportare analiticamente le ragioni di ciascuna decisione e la delibera deve essere approvata con il parere favorevole della totalità dei consiglieri presenti.

Articolo 10 - Obbligo di segnalazione dei conflitti di interesse potenziali e dichiarazione annuale per la prevenzione e il monitoraggio degli stessi

1. Ferme restando le incompatibilità nello svolgimento di funzioni di direzione, amministrazione e controllo previste dalla normativa vigente, i Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, le eventuali situazioni che ritengono costituire un potenziale conflitto di interessi. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applica l'art. 2391 del codice civile²

Per i componenti degli Organi collegiali tale comunicazione può essere effettuata anche nella seduta in cui è analizzata l'operazione in potenziale conflitto di interessi, prima dell'apertura della discussione o allorquando ne rilevino l'esistenza, ed è formalizzata nel verbale della seduta stessa.

2. I Soggetti Rilevanti, nel momento in cui assumono l'incarico o la funzione, sono tenuti a compilare una dichiarazione da cui risulti l'indicazione dei Soggetti Collegati nonché gli eventuali rapporti con gli altri Soggetti Rilevanti. Tali dichiarazioni sono redatte secondo il modello predisposto dal Fondo Pensione e sono conservate presso la sede dello stesso;

3. Il Soggetto Rilevante è tenuto a rinnovare, con cadenza annuale, la dichiarazione dell'anno precedente ovvero, nel corso dell'anno, ad indicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione già presentata;

4. I membri del Consiglio di Amministrazione che abbiano con le Società Socie esclusivamente un rapporto di lavoro dipendente sono esentati dall'indicare i predetti soggetti nell'ambito delle dichiarazioni rese in base al presente articolo in base al principio che gli amministratori sono eletti tra gli aderenti al Fondo.

5. Le Controparti nel momento in cui assumono l'incarico o la funzione, sono tenute a compilare una dichiarazione da cui risulti l'indicazione degli eventuali rapporti con i Soggetti Rilevanti o con le altre Controparti. Tali dichiarazioni sono redatte secondo il modello predisposto dal Fondo Pensione e sono conservate presso la sede dello stesso;

6. Le controparti sono tenute a rinnovare, con cadenza annuale, la dichiarazione dell'anno precedente ovvero, nel corso dell'anno, ad indicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione già presentata;

8. Il Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Fondo dell'operazione in relazione alla quale un soggetto rilevante abbia dichiarato un proprio interesse.

Articolo 11 - Mancato rispetto degli obblighi di cui al presente al presente Regolamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2391 del codice civile nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui presente Regolamento da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci o del Direttore Generale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente provvede a darne

² L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione], investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data]; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

comunicazione agli Organi di Amministrazione e Controllo affinché valutino, in contraddittorio con il soggetto interessato gli eventuali provvedimenti da assumere al riguardo. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Documento da parte di un soggetto che ricopra incarichi operativi nell'ambito del Fondo determina l'obbligo di segnalazione da parte del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'assunzione dei provvedimenti appropriati.

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi del presente Documento da parte di soggetti diversi dai precedenti, il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci affinché valutino gli eventuali provvedimenti da assumere al riguardo, anche in relazione alle clausole contrattuali sottoscritte.

2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il Fondo di agire per il risarcimento del danno eventualmente conseguente all'adozione di una decisione assunta con il concorso determinante del soggetto in conflitto di interessi.

Parte IV - Monitoraggio e reporting

Articolo 12 - Verifica sulla presenza del conflitto di interessi

1. Il Direttore Generale del Fondo, sulla base delle dichiarazioni di cui agli articoli precedenti, procede alla verifica dell'eventuale esistenza di potenziali conflitti di interesse e consegna al Presidente del Consiglio di Amministrazione una dichiarazione nella quale sono indicati i risultati della verifica nonché le proposte circa gli eventuali presidi da attivare fermo restando che almeno semestralmente fornisce al Consiglio di Amministrazione la relazione di cui all'art. 13 comma 2,

Articolo 13 - Registro dei conflitti di interesse

1. Le situazioni per le quali sia stato riscontrato un conflitto di interessi sono riportate in un registro a cura del Direttore Generale del Fondo con il supporto del Responsabile Operativo, con l'indicazione delle date di inizio e chiusura dello stesso.

2. Una relazione attestante le situazioni annotate nel registro dei conflitti di interesse è inviata dal Direttore Generale del Fondo, con cadenza almeno semestrale entro 60 gg. dalla fine del semestre, al Consiglio di Amministrazione.

3. Il contenuto della relazione e le risultanze delle eventuali analisi condotte da parte del Direttore Generale del Fondo e dalla Funzione Finanza sono valutate dal Consiglio di Amministrazione; l'attività condotta deve risultare dal verbale della relativa adunanza.

Edizione novembre 2023.